

"particolareggiata" redatta, con la collaborazione
del Coadiutore Generale .Avv. Prof. Ludovico
Pezzaglia, sulla base delle perizie fornite dagli
periti nominati per le principali categorie di
beni facenti parte del patrimonio della
"Federconsorzi";

che in date 23 luglio - 5 ottobre 1992 il
Tribunale Civile di Roma, Sezione Fallimentare,
omologava il Concordato Preventivo richiesto dai
Commissari Governativi e nominava liquidatore,
limitatamente alla stipula dell'atto o degli atti
di vendita in massa dei beni ceduti, la stessa
società debitrice in persona del suo legale
rappresentante;

che in tale sentenza di omologazione del
Concordato Preventivo, veniva esaminato e risolto
positivamente il quesito della ammissibilità di una
vendita in blocco di tutte e sole le attività della
società debitrice dopo la omologazione del
Concordato Preventivo;

che la questione era stata oggetto di specifico
trattato in quanto il Prof. Avv. Mario Casella, in
qualità di rappresentante di soci promotori della
costituzione di una società tra i creditori della
"Federconsorzi", aveva proposto, con lettera in